

# Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento e scambio di Professori e Ricercatori dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art.7

## PARTE GENERALE

### Articolo 1 - Oggetto

1.1 Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art.7 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina le procedure di trasferimento e scambio dei Professori e dei Ricercatori dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC.

1.2 Ai sensi del presente regolamento si intendono:

- a) per "**Ateneo**", l'Università Carlo Cattaneo - LIUC;
- b) per "**Trasferimento**", le modalità di reclutamento, mediante chiamata dei Professori in servizio presso altre Università, attraverso procedure di selezione, disciplinate nel presente regolamento;
- c) per "**Scambio**" le procedure di mobilità interuniversitaria disciplinate dal presente regolamento per
- d) ; "**Professori**" il personale docente di ruolo di prima fascia (Professori Ordinari) e di seconda fascia (Professori Associati);
- e) per "**Ricercatore**" i ricercatori universitari di ruolo ex L.210/98;
- f) per "**Commissione**" la Commissione Giudicatrice incaricata di effettuare la valutazione delle candidature.

## TRASFERIMENTO EX ART. 7, comma 5-bis LEGGE 240/2010

### Articolo 2 - Attivazione della procedura

2.1 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Dipartimento, approva, anche tenendo conto del Piano Strategico, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, l'emanazione di specifici avvisi pubblici per la copertura di posizioni di ruolo di Professore Ordinario o di Professore Associato mediante trasferimento, distinti per gruppi o settori scientifico disciplinari da coprire mediante selezione pubblica, assicurandone la pubblicità degli atti.

2.2 La procedura per il reclutamento sarà attivata mediante bando che dovrà indicare:

- a) la qualifica (professore Ordinario e/o Professore Associato);
- b) la durata: a tempo indeterminato;
- c) la decorrenza: di norma il 1° settembre ovvero il 1° febbraio;
- d) il gruppo o settore scientifico disciplinari di afferenza;
- e) le esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione dell'Ateneo;
- f) i requisiti, le modalità e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di selezione.

Il bando dovrà prevedere che ciascun candidato presenti pubblicazioni scientifiche inerenti alle proposte progettuali di cui all'art. 3.1, stabilendo eventualmente anche un numero massimo delle stesse, comunque non inferiore a 12.

2.3 Il bando deve essere pubblicato sul sito dell'Ateneo.

### Articolo 3 - Requisiti per la presentazione delle domande

3.1 Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i docenti in servizio da almeno cinque anni presso altre università appartenenti al Gruppo o Settore scientifico disciplinare specificato nel bando, rientranti

nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente sulla base delle tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale. All'uopo, vengono svolte procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione specificate nel bando. Per le chiamate di professori ordinari ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della Legge 240/2010.

**3.2** Non possono partecipare alle procedure di selezione il coniuge e coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento cui si riferiscono le procedure selettive, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

## **Articolo 4 - Termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse**

**4.1** Le candidature dovranno essere inoltrate a mezzo posta raccomandata A.R. oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo previsto dal bando oppure mediante procedura informatizzata, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nel bando, utilizzando la modulistica allo stesso allegata. Il bando stabilisce, tra i precedenti, il o i mezzi di presentazione che garantiscono la maggiore trasparenza ed accessibilità alla procedura.

I termini utili per la presentazione delle domande con cui si esprimono le manifestazioni di interesse non possono di norma essere inferiori a 30 giorni e decorrono dal giorno di pubblicazione del bando sul sito dell'Ateneo. Per le raccomandate fa fede la data di spedizione. I candidati stranieri o che si trovino all'estero possono avvalersi di altri mezzi che garantiscano la prova della consegna, ma sono tenuti ad anticipare la domanda a mezzo posta elettronica ordinaria entro il giorno della scadenza.

**4.2** Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) curriculum scientifico-professionale;
- b) elenco dei titoli e delle pubblicazioni, se previste dal bando;
- c) titoli, pubblicazioni e lavori che i candidati intendono sottoporre a valutazione, nel limite massimo indicato dal bando, se previsti dal bando;
- d) la proposta progettuale in termini di impegno didattico, scientifico e di terza missione, rispondente a quanto richiesto nel bando;
- e) ogni altro documento o elemento utile alla valutazione eventualmente specificato nel bando.

**4.3** La presentazione della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Università.

## **Articolo 5 - Procedure di selezione dei candidati e criteri generali di valutazione**

**5.1** La proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato, e viene sottoposta, previo parere del Consiglio Accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni, e in ogni caso nella prima riunione utile. La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Consiglio Accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui sopra.

**5.2** Il Consiglio di Dipartimento o il Consiglio Accademico nell'ipotesi prevista nella seconda parte del comma precedente, prima di formulare la proposta di chiamata, si avvale dell'attività istruttoria di una Commissione. In tal caso si applicano i commi 1, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 del Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di reclutamento dei Professori dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, artt. 18 e 24 in quanto compatibili. La Commissione, al termine dei suoi lavori, formula per ciascun candidato un giudizio complessivo.

## **SCAMBIO EX ART. 7, comma 3 LEGGE 240/2010**

### **Articolo 6 - Attivazione della procedura**

**6.1** I Professori ed i Ricercatori universitari possono chiedere di effettuare uno scambio contestuale con docenti in possesso della stessa qualifica di altri Atenei, con l'assenso delle Università interessate, ai sensi dell'art.7 comma 3, della Legge 240/2010. Lo scambio contestuale tra due Università di professori e ricercatori di ruolo a tempo indeterminato, con esclusione dei ricercatori a tempo determinato, è consentito tra soggetti in possesso della stessa qualifica, ovvero di qualifica diversa sempreché nei limiti delle facoltà assunzionali e/o delle risorse finanziarie delle università interessate.

**6.2** I Professori ed i Ricercatori di cui al comma 1 dichiarano la propria disponibilità allo scambio presentando istanza intestata e inviata a entrambi gli Atenei coinvolti nello scambio, allegando curriculum scientifico e didattico. I docenti di ruolo dell'Ateneo, di norma, possono avanzare richiesta di trasferimento per scambio contestuale non prima che siano trascorsi tre anni dall'entrata in ruolo presso l'Ateneo. L'istanza dovrà indicare:

- a) Il Gruppo o Settore Scientifico Disciplinare di afferenza;
- b) la classe stipendiale di appartenenza;
- c) il regime di impegno.

L'istanza, che dovrà indicare l'insussistenza di situazioni di incompatibilità previste dall'art. 18, comma 1 lettera b, della Legge 240/2010, deve essere presentata di norma entro il 28 febbraio di ogni anno, o in tempo utile per poter programmare le esigenze didattiche dell'Ateneo, e lo scambio decorrerà ordinariamente dal 1° settembre dell'anno accademico successivo.

**6.3** L'istanza di cui al comma 2, purché ritenuta formalmente regolare dall'Ufficio Concorsi, viene trasmessa al Consiglio di Dipartimento.

**6.4** Il Consiglio di Dipartimento delibera il parere sullo scambio con limitazione di fascia in relazione alle qualifiche dei proponenti e a quelle superiori; nel caso in cui la proposta di scambio interessi docenti aventi qualifiche diverse, il parere dovrà essere assunto con il voto dei docenti di medesima qualifica di quella coinvolta dallo scambio (o di entrambe, se di qualifica differente) e di quelle superiori. Il Consiglio di Dipartimento, anche alla luce del Piano Strategico, valuta l'impatto dello scambio sulle attività didattiche, scientifiche e di terza missione, tenendo conto:

- a) della sostenibilità dell'offerta formativa e delle implicazioni sulla programmazione didattica, anche sulla scorta della numerosità del personale afferente ai Gruppi o Settori scientifico-disciplinari coinvolto dallo scambio;
- b) della congruenza del curriculum didattico e scientifico del docente che chiede il trasferimento presso l'Ateneo con le linee programmatiche del Dipartimento di presumibile futura afferenza e, in particolare, con l'attività didattica e le linee di ricerca;
- c) dell'anzianità di servizio del docente che chiede il trasferimento presso l'Ateneo.

Qualora il Consiglio di Dipartimento, previa analisi e valutazione degli elementi previsti di cui sopra, esprima parere negativo dovrà motivarlo.

**6.5** Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Dipartimento, delibera sull'autorizzazione al trasferimento per scambio contestuale, anche tenendo conto delle disponibilità di bilancio. L'autorizzazione è perfezionata con decreto del Rettore. L'autorizzazione decade automaticamente se l'altro Ateneo interessato non rilascia speculare autorizzazione entro tre mesi dal Decreto rettorale.

## **NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 7 - Efficacia**

**7.1** Il presente regolamento, previsto dall'art. 7 della Legge 240/2010, entra in vigore secondo quanto definito



dall'art. 9 dello Statuto dandone adeguata forma di pubblicità sul sito dell'Ateneo ed abroga il Regolamento precedentemente regolante la materia.